

## **TI\_GERICHTE 17.2013.131 vom 16. September 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-09-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.131](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.131)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.131 du 16 septembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.131 del 16 settembre 2013

### **Regeste**

Presupposti applicativi dei reati di falsità in documenti e di truffa processuale. Non sussiste scopo d'indebito profitto, e dunque truffa, se il creditore inganna il debitore per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei suoi confronti

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

#### **E. 4**

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, pag. 192 consid. 3; Rep. 1980, pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2 ).

#### **E. 5**

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della

libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B\_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B\_10/2010 del

#### **E. 10**

Al dibattimento di primo grado AP 1 ha ribadito di avere effettivamente remunerato la collaborazione di \_\_\_\_\_ con un versamento, in due tranches, di complessivi Euro 30'000.- osservando quanto segue: “ non ho emesso fattura per questi 30'000.-, li voleva così. Io i soldi me li sono fatti prestare” (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag 1). Inoltre, sempre al dibattimento di primo grado AP 1 ha precisato che \_\_\_\_\_ non ha firmato la contestata ricevuta in sua presenza. Rilevando che il procuratore pubblico nulla gli aveva chiesto al riguardo, AP 1 ha spiegato che lui spedì la ricevuta a \_\_\_\_\_ e che questi gliela rispedì da \_\_\_\_\_ con la sua firma: “ Preciso che, cosa che non ho mai dichiarato in precedenza perché non mi è stata chiesta, la ricevuta non è stata firmata da \_\_\_\_\_ in mia presenza e vista ma io gli ho spedito per posta il testo della ricevuta ed egli me l'ha restituita per posta” (all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag 1). Il patrocinatore di AP 1 – rilevando come il suo patrocinato abbia sempre ritenuto autentica la firma apposta sulla ricevuta - ha, quindi, sostenuto che, quand'anche si dovesse ritenerla falsa (cosa di cui non v'è, a mente sua, la certezza matematica), non si può escludere che sia stato un terzo a falsificarla (riassunto dell'arringa a pag. 3 della sentenza impugnata). Ha, pertanto, chiesto l'integrale assoluzione del suo patrocinato.

#### **E. 11**

Come visto in initio, la Corte delle assise correzionali ha confermato le imputazioni rivolte a AP 1 con il DA. Rilevando come non si possa dubitare dell'attendibilità della perizia fatta allestire dal pretore di \_\_\_\_\_, il primo giudice ha ritenuto che la falsificazione non può che essere opera di AP 1, che era il solo ad avervi interesse. Il primo giudice ha, poi, osservato che la truffa processuale è data sia nell'ipotesi in cui l'imputato abbia pagato \_\_\_\_\_ sia in quella in cui, invece, non l'abbia pagato. VII. L'appello

#### **E. 12**

Con l'appello, AP 1 chiede il suo proscioglimento sostenendo, in estrema sintesi, da un lato, che, per quanto gli consta, la firma sulla ricevuta non è falsa e, dall'altro, che egli ha effettivamente pagato la prestazione di \_\_\_\_\_ con la cifra di Euro 30'000.- da lui richiesta. Falsità in documenti

#### **E. 13**

a. Come già il primo giudice, anche la scrivente Corte non ha motivi per scostarsi dall'opinione del dott. \_\_\_\_\_, dell'Istituto di polizia scientifica dell'università di Losanna, che, dopo attenta analisi, è giunto alla conclusione secondo cui: " i risultati degli esami costituiscono decisivi elementi a supporto dell'ipotesi secondo la quale la presunta firma a nome di \_\_\_\_\_ apposta sulla ricevuta datata del 24 settembre 2005 è apocrifa ed ottenuta tramite il calco di una delle tre firme apposte sul brevetto N° \_\_\_\_\_" (all. M ad AI 1 pag 11/15). Le censure che la Difesa ha fondato sull'utilizzo del termine "ipotesi" da parte del perito cadono nel vuoto. È evidente – perché ciò risulta dall'insieme del referto peritale – che il dott. \_\_\_\_\_, con la frase citata, ha inteso affermare che, quella che era l'ipotesi da verificare, è stata confermata dalle analisi e valutazioni effettuate. È certo, dunque, che la firma incriminata non è stata apposta da \_\_\_\_\_. b. AP 1 sostiene, poi, che, quand'anche la firma fosse falsa (ipotesi che, comunque, contesta), egli non, potrebbe essere condannato ai sensi dell'art. 251 CP perché non ne è l'autore e lascia intendere che, semmai, a falsificare la firma sulla ricevuta, è stato qualcuno a \_\_\_\_\_, prima del rinvio a lui del documento. Ora, tutto ben considerato questa Corte non può che condividere le pertinenti osservazioni fatte, al riguardo, dal primo giudice e che, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, riporta qui di seguito: " E' un dato di fatto che la falsa ricevuta era in possesso dell'accusato ed è altrettanto pacifico che è lui ad averne fatto uso, producendola in causa nell'ambito della vertenza civile in cui è convenuto. E' pure palese che solo l'accusato aveva un interesse all'esistenza di un siffatto documento ed è altresì incontestato che egli era in possesso dei brevetti notarili da cui la firma di \_\_\_\_\_ è stata ricalcata. A fronte di queste evidenze, AP 1 non ha saputo fornire alcuna ragionevole spiegazione dell'accaduto, non essendo sicuramente tale quella sostenuta al dibattimento, secondo la quale \_\_\_\_\_, per imperscrutabili ragioni, avrebbe falsificato la sua stessa firma (rilasciando oltretutto ricevuta per Euro 30'000.- dopo averne già, a dire dell'accusato, sottoscritta una da Euro 15'000.-, con il risultato di avere dato quietanza per complessivi Euro 45'000.- pur avendo ricevuto solo Euro 30'000.-) e avrebbe quindi inviato il falso per posta all'accusato" (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6 e 7). c. Giusta l'art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell'ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana ( DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF 6B\_334/2007 dell'11 ottobre 2007, consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento ( DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; 123 IV 17 consid. 2e). Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare ( Beweisbestimmung ) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L'attitudine a provare ( Beweiseignung ) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, in Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849). d. Non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare come una ricevuta sia uno scritto destinato a provare un fatto di portata giuridica: basta, al riguardo, ricordare come, in concreto, la ricevuta con la firma falsa è, appunto, stata prodotta quale documento di causa - provando l'avvenuto versamento degli Euro 30'000.- a \_\_\_\_\_ - per sostanziare la pretesa fatta valere da AP 1 nei confronti di ACPR 1. Al riguardo, ci si limita ad annotare che la dottrina ha avuto modo di precisare che una ricevuta è un documento con un buon valore probante visto come faciliti al debitore la prova dell'estinzione del suo obbligo, stabilendo una presunzione secondo cui il debito in essa menzionato sia effettivamente stato estinto (Rolf H. Weber, Berner Kommentar, vol. VI/1/4, ad art. 88 CO n. 57 et ad art. 89 al. 3 CO n. 26, citato in 121 IV 131 consid. 2c; cfr., anche, DTF 101 IV 278). e. Rilevato (per rispondere ad un'obiezione della Difesa) che il concetto di illecito profitto ai sensi dell'art. 251 CP va interpretato in senso estensivo, essendo in esso inglobato qualsiasi miglioramento della situazione (DTF 102 IV 34; JdT 1977 IV 43; DTF 118 IV 254 in JdT 1993 I 772) e che, dunque, non è necessario, perché sia dato falso in documenti, un profitto di natura economica, per i fatti descritti l'appellante deve essere dichiarato autore colpevole di falsità in documenti (senza, dunque, che sia in alcun modo rilevante, al riguardo, sapere se egli ha o meno pagato gli Euro 30'000.-). Truffa

#### **E. 14**

a. Giusta l'art. 146 CP, commette truffa ed è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri. Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta truffa processuale ricade nella definizione generale di truffa: perché sia data truffa processuale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti definiti dall'art. 146 CP. Commette una truffa processuale chi, ingannando in modo astuto il tribunale, fa sì che quest'ultimo si pronunci in sfavore della sua controparte (122 IV 197 consid. 2; cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 78 IV 84 ) con un giudizio materialmente sbagliato (DTF 122 IV 197; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 146 n. 19 che sottolinea che il giudizio deve essere "materiell unrichtig") che provoca, perciò, un indebito profitto a vantaggio dell'autore (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1198 pag. 357 e 358; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I , 3a edizione, Berna 2010, n. 30 pag. 329-330). Perché vi sia truffa ai sensi dell'art. 146 CP - dati per realizzati gli altri presupposti – occorre che l'autore abbia agito nell'intento di procurare a sé o a terzi un profitto di natura economica (sulla natura economica del profitto, cfr. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, Zurigo, pag. 77; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, n. 60 e seg., pag. 407; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33-37, pag. 330 e 331, cfr., anche, ad art. 138 n. 14, pag. 237; Hurtado Pozo, op. cit, n. 1213, pag. 363) e che questo profitto sia indebito (Stratenwerth, op. cit., n. 63, pag. 408; Corboz, op. cit., n. 42, pag. 332; Hurtado Pozo, op. cit, n. 1213, pag. 363). Così come spiegato dalla dottrina, il carattere illecito del profitto che l'autore cerca di ottenere non è dato dal solo fatto che questi ricorre all'inganno: non c'è, in particolare, scopo di indebito profitto, e dunque truffa, se il creditore inganna il debitore per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (Hurtado Pozo, op. cit, n. 1216, pag. 364, con riferimenti dottrinali in nota 880; cfr. Favre/Pellet/Stoudmann, CP Annoté, Losanna 2007, ad art. 146 n. 1.26, pag. 392 che cita VD Cass. 21.05.1990, RSJ 87 (1991) N° 15 pag. 399, BJP 1994 N° 589 secondo cui non vi

è scopo di indebito profitto se l'autore crede che, con il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli deve). b. Stante quanto precede, la scrivente Corte non può condividere l'opinione del primo giudice secondo cui AP 1 si è reso autore colpevole di truffa anche nell'ipotesi in cui egli ha, effettivamente, versato a \_\_\_\_\_ gli Euro 30'000.- di cui trattasi. In effetti, in quell'ipotesi, quand'anche – sulla scorta della contestata ricevuta - il giudice avesse accolto (limitatamente all'importo indicato) la pretesa fatta valere, il profitto (di natura patrimoniale) che da ciò sarebbe derivato a AP 1 non sarebbe stato indebito. Il vantaggio processuale – incontestabile – per ottenere il quale tale documento è stato allestito è, invece, uno dei presupposti dell'applicazione, in concreto, dell'art. 251 CP (vedi supra). c. Come visto sopra, AP 1 ha sempre sostenuto di avere, effettivamente, concordato e, poi, versato a \_\_\_\_\_, a pagamento della sua attività di analisi e verifica (che lo ha impegnato per 5 giorni a Bellinzona), l'importo di Euro 30'000.-. Il versamento è – sempre secondo le dichiarazioni dell'appellante – avvenuto in due tranches di Euro 15'000.- l'una, la prima in anticipo (cioè, prima della lettura) e la seconda a lettura avvenuta. AP 1 ha, poi, dichiarato che, non disponendo di tale cifra, ha chiesto ed ottenuto un prestito. Al presidente della Corte delle assise correzionali che, prima del dibattimento, gli aveva chiesto di indicare il nome della persona che gli ha concesso tale prestito (doc. TPC 18), AP 1, per il tramite del suo avvocato, ha precisato che si trattava della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Sentita al dibattimento di primo grado, la signora ha dichiarato quanto segue: “rammento di avere prestato parecchi anni fa al signor AP 1 a due riprese Euro 15'000.- che egli mi ha restituito nell'arco dell'anno. Li ho prestati perché siamo amici di famiglia da oltre 20 anni” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2). L'avvenuto prestito è, a non averne dubbio, un indizio in favore dell'avvenuto pagamento degli Euro 30'000.- a \_\_\_\_\_, a maggior ragione se si pon mente al fatto che la teste ha parlato di un prestito avvenuto in due tranches di Euro 15'000.- l'una. A questo indizio, se ne aggiungono altri, dedotti dalle dichiarazioni dei testi che sono stati sentiti al dibattimento d'appello (dopo che l'appellante ne aveva invano chiesto l'audizione al primo giudice; doc. TPC 17 e 18). In particolare, vale quale indizio che si aggiunge alla dichiarazione della signora \_\_\_\_\_, la deposizione di \_\_\_\_\_, fiduciario titolare della \_\_\_\_\_, secondo cui, all'epoca, nel suo ufficio, egli aveva sentito AP 1 \_\_\_\_\_ parlare di soldi e di spese mentre si passavano un foglio: “Ricordo che, ad un certo punto, AP 1 e \_\_\_\_\_ parlavano di soldi e che, fra loro, discutendo, si passavano un foglio. Non ho però visto cosa vi fosse scritto. So che si passavano questo foglio mentre parlavano di soldi. Rispondendo alla presidente che mi chiede cosa intendo con quel “parlavano di soldi”, dichiaro che li sentivo parlare di cifre (non ricordo di quale cifra parlassero) e di spese. Non riesco ad essere più preciso perché è passato molto tempo. Mi ricordo che, in relazione alle spese, parlavano dell'albergo e del viaggio. Al riguardo non posso dire di più.” (verb. dib. d'appello, pag 9 e 10) È certamente vero che la dichiarazione non è conclusiva. Tuttavia, pur se piuttosto vaga, essa è un indizio che va a corroborare la tesi sempre sostenuta da AP 1 poiché sembra avvalorare, non solo la versione secondo cui \_\_\_\_\_ è stato pagato, ma anche quella secondo cui AP 1 gli fece firmare, a Bellinzona, una ricevuta (cfr., in particolare, verb. dib. d'appello, pag. 2 e 3). A questo ulteriore indizio si aggiungono le dichiarazioni rese dall'avv. \_\_\_\_\_ e dal signor \_\_\_\_\_. Il patrocinatore dell'accusatore privato, nel suo intervento, ha minimizzato la portata probatoria delle loro dichiarazioni definendoli “compagni di merenda” dell'appellante. La critica merita alcune brevi precisazioni. Se è vero che \_\_\_\_\_ è in qualche modo interessato alla vertenza civile che oppone l'appellante all'accusatore privato, è anche vero che la questione che qui

interessa è, comunque, per lui un dettaglio senza importanza ed è soprattutto vero che, al riguardo, egli ha reso una dichiarazione estremamente pacata precisando di non sapere nulla per constatazione personale e di poter, dunque, riferire soltanto di quanto gli era stato detto da altri. D'altra parte, invece, non risulta che \_\_\_\_\_ – che, pure, era coinvolto negli eventi che hanno, poi, dato origine alle note vertenze – abbia qualcosa da guadagnare dalla questione, ritenuto che egli, secondo quanto dichiarato, già è stato pagato da AP 1 per il suo contributo all'operazione con un versamento effettuato al momento della vendita dei diari. E, inoltre, anche \_\_\_\_\_ ha precisato di riferire soltanto di quanto AP 1 gli aveva detto, non avendo egli mai preteso di avere assistito al pagamento (ciò che avrebbe potuto fare se avesse voluto aiutare l'amico con una falsa dichiarazione, ritenuto che nessuno avrebbe potuto sconfessarlo essendo \_\_\_\_\_ ormai deceduto). Ciò detto, si evince dalle loro dichiarazioni che, all'epoca dei fatti – cioè, in un momento in cui nemmeno si poteva ipotizzare che dalle vicende, per lui, nascessero poi questi strascichi giudiziari – AP 1 ha detto ad entrambi di avere pagato \_\_\_\_\_ con il versamento di Euro 30'000.-. Certo, non si tratta di una prova risolutoria. Ma si tratta pur sempre di un indizio, ritenuto che non si vede per quale motivo AP 1 avrebbe dovuto, in un momento, come visto, del tutto "neutro", mentire all'amico e, poi, all'avvocato su tale questione. Infine, è il normale andamento delle cose e l'esperienza della vita che conforta il dire di AP 1 (già supportato dagli altri indizi sin qui ricordati). Infatti, è ben verosimile che, se non fosse stato pagato, \_\_\_\_\_ non si sarebbe mosso da \_\_\_\_\_: è, infatti, contrario ad ogni logica che un uomo anziano e malato e, per di più, in evidenti ristrettezze finanziarie dia il proprio contributo (peraltro, con sforzi non indifferenti, già solo per lo spostamento e il soggiorno in una città estranea per diversi giorni) ad un affare potenzialmente molto lucroso, senza nulla pretendere. La pubblica accusa e l'accusatore privato hanno sostenuto che l'entità del compenso è talmente sproporzionata che da sola basta a far apparire inverosimile la versione dell'appellante. La scrivente Corte non condivide tale opinione: \_\_\_\_\_ era l'unico sopravvissuto della famiglia \_\_\_\_\_ e, dunque, l'unico che poteva verificare la bontà dell'attribuzione della paternità dei diari, in particolare a dipendenza dell'inserimento, in essi, di aneddoti di vita domestica noti soltanto nella ristretta cerchia familiare. Ciò considerato, e considerato la posta finanziaria in gioco, non può certo dirsi che il compenso preteso e pagato – secondo le dichiarazioni di AP 1 – a \_\_\_\_\_ sia troppo elevato. Ne deriva, dunque, che, tutto ben considerato, in atti vi sono numerosi e concordanti elementi che sostengono la versione di AP 1 secondo cui egli ha, effettivamente, pagato \_\_\_\_\_ con Euro 30'000.-. La pubblica accusa – cui compete l'onere della prova della realizzazione di tutti i presupposti del reato – non ha saputo produrre alcun elemento atto a togliere forza indiziante agli elementi citati. Occorre, dunque, concludere che non può considerarsi realizzato il presupposto dell'indebito profitto (che, per il reato di truffa, deve avere natura economica, cfr. supra): AP 1 deve, perciò, essere assolto dall'imputazione di tentata truffa.

## **E. 15**

Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). In concreto, pur se la colpa del condannato non può essere banalizzata, occorre considerare

che egli risponde, non più per avere tentato di falsare l'amministrazione della giustizia per trarre un indebito vantaggio personale di natura economica – come considerato dal primo giudice – ma per avere cercato di procurarsi, tramite la creazione di un falso documento, un vantaggio unicamente di natura processuale. In questo senso, rilevato, poi, come egli sia incensurato e considerato, a suo vantaggio, che dagli atti risulta che egli conduce una vita laboriosa e cerca di ricostruirsi una solidità professionale, la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna. Non vi è alcun motivo che giustifichi la pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B\_25/2009 del 20 maggio 2009, consid. 1). Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi negativa, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

#### **E. 16**

Va confermata la condanna dell'appellante al pagamento di fr. 5'400.- all'accusatore privato a copertura delle spese di patrocinio ritenuto come, viste le circostanze, la sua partecipazione al procedimento era più che opportuna.

#### **E. 17**

Essendo l'appellante al beneficio dell'assistenza giudiziaria, non c'è spazio, nonostante la parziale assoluzione, per la concessione di un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP ( DTF 138 IV 205).

#### **E. 18**

Vista la conferma della condanna per falsità in documenti e visto il fatto che il condannato era già al beneficio dell'assistenza giudiziaria, non si giustifica una diversa attribuzione delle spese relative al processo di primo grado. Le spese del giudizio d'appello sono a carico per metà dell'appellante (e, per esso, visto il beneficio dell'assistenza, anticipate dallo Stato) e per l'altra metà dello Stato. Non si fa luogo a condanna per ripetibili a favore dell'accusatore privato avendovi egli espressamente rinunciato. Per questi motivi, visti gli art. 10, 80, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP, 110 cpv. 4, 146, 251 CP, 42, 44 e 47 e segg. CP, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è prosciolto dall'imputazione di tentata truffa. 1.2. AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località, tra il 24 settembre 2005 e novembre 2009, falsificato, sulla ricevuta datata 24 settembre 2005, la firma di \_\_\_\_\_ e avere prodotto tale documento in una causa civile pendente presso la Pretura di \_\_\_\_\_. 1.3. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 2'700.- (duemilasettecento); 1.3.1. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 1.4. AP 1 rifonderà all'AP ACPR 1 fr. 5'400.- a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio relative al dibattimento di primo grado. 1.5. È ordinato il dissequestro della documentazione trasmessa dalla \_\_\_\_\_. 1.6. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 870,85, sono posti a carico dell'appellante. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'500.-- -  
testi fr. 301.20 - altri disborsi fr. 200.-  
fr. 2'001.20 sono posti per 1/2 a carico dell'appellante e per 1/2 a carico dello Stato. 3.

Intimazione a: - - - 4. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano -  
Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501  
Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.